

## MANOVRA 2004:

### LA LEGGE FINANZIARIA

*di Carlo Giacobini, Responsabile del Centro per la documentazione legislativa*

*dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Direzione Nazionale*

*da HandyLex, 22 dicembre 2003*

Il Senato ha approvato in via definitiva la Legge Finanziaria per il 2004. Si completa così la Manovra per l'anno a venire, iniziata con il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 poi convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

La discussione alla Camera, aveva apportato gli ultimi emendamenti ora approvati anche dal Senato ed era stata preceduta da un incontro del Ministro del Welfare con le Federazioni delle Associazioni dei disabili. All'incontro era seguito un comunicato stampa del Ministro che rassicurava, con puntualità, circa il recepimento delle richieste avanzate dalle associazioni dei disabili e dei loro familiari. In particolare sarebbero state riviste le discutibili disposizioni introdotte dalla Legge 326/2003 (art. 42) in materia di ricorsi relativi alle provvidenze economiche agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

Nel testo definitivo della Finanziaria nulla di quanto promesso è stato recepito.

Per il resto, come ampiamente annunciato, le novità favorevoli alle persone con disabilità sono assai misere e limitate.

#### Congedi retribuiti

La Legge 53/2000 aveva introdotto l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di ottenere un congedo retribuito, anche frazionabile, di due anni. Analoga agevolazione, lo ricordiamo, non viene concessa per altre relazioni di parentela o affinità. Ad esempio la moglie lavoratrice che assiste il marito non ha diritto a questo congedo retribuito che spetta, lo ripetiamo, solo nel caso si assista un figlio.

Ma era stato posto anche un altro limite: per poter ottenere il congedo era necessario che il figlio disabile fosse in possesso del certificato di handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) da almeno 5 anni.

Questa incomprensibile limitazione impediva la fruizione del beneficio ai genitori di bambini in tenerissima età oppure nei casi di trauma nell'immediatezza del bisogno.

Questo limite dei cinque anni è stato finalmente abrogato dalla Legge Finanziaria. È un risultato importante soprattutto per la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap: l'abrogazione ne era un "cavallo di battaglia" già da alcuni anni.

#### Trasferimenti

La Legge Finanziaria per il 2004 favorisce i trasferimenti e le "ricongiunzioni familiari" per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L'agevolazione interessa i genitori di bambini fino ai tre anni di età. Il genitore potrà richiedere il trasferimento nella stessa provincia o regione dove lavora il coniuge. Il trasferimento, concedibile anche in modo frazionato e comunque per un periodo non superiore ai tre anni, è subordinato alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di prove-

nienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda

La nuova disposizione non prevede che l'agevolazione sia estesa o ampliata nel caso in cui il figlio abbia più di tre anni e sia disabile.

## Finanziamenti

La già citata Legge 326/2003 aveva previsto un incremento minimo del Fondo per le Politiche sociali, compensato poi da altre limitazioni. La dotazione finale del Fondo risulta, a conti fatti, inferiore a quella prevista per il 2003.

L'incremento viene comunque vincolato dalla Legge Finanziaria a quattro voci:

- a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
- b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
- c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
- d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro.

Non è chiaro quali che cosa verrà finanziato, con quali modalità o che tempi rispetto alle politiche per la famiglia e in particolare gli anziani e i disabili. Sarà, verosimilmente, chiarito da un successivo decreto, anche se la Legge Finanziaria non lo prevede.

Il testo degli articoli sull'handicap:

## LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004

"DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO  
(LEGGE FINANZIARIA 2004)"

*Approvata in via definitiva dal Senato il 22 dicembre 2003.*

**Nota Bene:** *Il testo riportato è frutto di nostra elaborazione redazionale risultante dalla fusione dei diversi emendamenti approvati precedentemente alla Camera. Il testo non ha quindi carattere di ufficialità.*

*(omissis)*

### Art. 23.

*(Fondi sanitari integrativi e previdenza complementare)*

*(omissis)*

4. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui sia legittimata la regione, quest'ultima, fatte salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel

medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, la parola: «regionale» è soppressa.

(omissis)

## Art. 22.

*(Interventi a sostegno della condizione parentale)*

1. Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

*(Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche).*

1. *Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.*
2. *Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione».*
2. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «**da almeno cinque anni**» sono soppresse.
3. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «e delle aziende sanitarie locali,» sono inserite le seguenti: «degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati,».
4. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l'edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Il Fondo di cui al comma 4 è ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
6. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 4 sono utilizzate per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 9.
7. Ai fini di cui al comma 6, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 4:

- a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma 6, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonché gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell'attuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
  - b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti in attuazione dei commi da 108 a 10 concorrono alla determinazione della base imponibile dei percettori.
8. L'attuazione dei programmi di cui al comma 6 è condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia è soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
9. I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui territorio si trovano le unità immobiliari, tenuto conto dell'andamento del mercato delle locazioni immobiliari e dell'incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di disagio abitativo.
10. Le unità abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma 6, la cui superficie complessiva non può essere superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione di cui al comma 8, e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 9. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dell'alloggio locato.
11. I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 8, possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi nonché la riduzione dell'aliquota ICI, anche differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore.
12. L'incremento della dotazione del **Fondo nazionale per le politiche sociali** di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità:
- a) politiche per la famiglia e in particolare per **anziani e disabili**, per un importo pari a 70 milioni di euro;
  - b) abbattimento delle **barriere architettoniche** di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
  - c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
  - d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro.
13. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 12, limitatamente alle scuole dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.

(omissis)